



L'Europa dei pagamenti : dal 1° marzo 2010 le nuove regole PSD Payments Service Directive



Gentile Cliente,

il 1° marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs 11/2010 che recepisce la Direttiva Europea in materia di servizi di pagamento (la PSD).

La nuova normativa si pone i seguenti obiettivi:

- ✓ creare uno spazio comune europeo (Stati membri dell'Unione Europea più Islanda, Norvegia e Liechtenstein) nel cui ambito i servizi di pagamento sono disciplinati dalle stesse regole;
- ✓ accrescere i livelli di trasparenza delle condizioni economiche applicate agli utenti;
- ✓ accrescere i livelli di efficienza nella erogazione dei servizi di pagamento, attraverso una drastica riduzione dei tempi di esecuzione delle disposizioni di pagamento;
- ✓ accrescere i presidi di tutela degli utenti dei servizi di pagamento;
- ✓ accrescere i livelli di concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento.

I principali servizi di pagamento interessati dalla PSD sono:

- ✓ Bonifici (Bonifico Italia, Bonifico Estero e SEPA Credit Transfer)
- ✓ Pagamenti con carte di credito, di debito e prepagate
- ✓ Addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA Direct Debit
- ✓ RIBA - MAV - Bollettini Bancari
- ✓ Versamenti e prelievi di contante

La Direttiva non si applica invece agli assegni, ai titoli cambiari, ai traveller's cheque, ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati all'erogazione dei servizi di investimento (compravendita titoli) ed alla amministrazione degli strumenti finanziari in deposito (cedole, rimborsi, dividendi, etc.), nonché ai pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche (deleghe F23/F24, servizi di tesoreria enti, pensioni, etc.), per i quali i tempi di attuazione sono ancora in corso di definizione.

Le disposizioni PSD inerenti gli incassi commerciali (RIBA, RID, M.Av., Bollettino Bancario), diversamente dagli altri servizi, entreranno in vigore a decorrere dal **5 luglio 2010**.

I principali cambiamenti:

1. TEMPI DI ESECUZIONE

La PSD prevede l'esecuzione degli ordini di pagamento in tempi più ristretti e predeterminati. In generale, le disposizioni della clientela sono eseguite entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del relativo ordine o, entro il secondo giorno lavorativo successivo, nel caso di ordini cartacei presentati in filiale.

Se l'ordine di pagamento è conferito alla banca in una giornata non operativa o dopo un orario limite stabilito (cut-off), l'ordine si considera ricevuto nella prima giornata operativa successiva.

I pagamenti ricevuti a favore del Cliente sono resi disponibili nella stessa giornata in cui pervengono alla banca.

Il Cliente può continuare a indicare una data futura per l'esecuzione del pagamento.

2. VALUTE DI ADDEBITO E DI ACCREDITO

Con la PSD, la data valuta di addebito dei pagamenti non può essere antecedente alla data contabile dell'addebito, ossia non è più possibile retrodatare la data valuta di addebito.

Per quanto riguarda la data valuta e di disponibilità dei pagamenti destinati a Clienti beneficiari, la PSD prevede che non possano essere successive alla data di accredito degli importi alla Banca, in altri termini non sarà possibile postdatare la data valuta di accredito.



Ove il Cliente intenda riconoscere una determinata valuta al beneficiario è necessario che il Cliente trasmetta gli ordini di pagamento alla Banca in tempo utile per poter dar corso ai medesimi secondo le scadenze volute (si pensi al riguardo al pagamento di stipendi o altri emolumenti periodici).

Ad esempio, qualora il cliente voglia riconoscere delle somme per una determinata data valuta, sarà necessario impartire l'ordine di pagamento il secondo giorno lavorativo precedente la data valuta desiderata in caso di ordine cartaceo, o il giorno lavorativo precedente, nel caso di ordini impartiti tramite canali telematici (ad es. Home Banking).

Ricapitolando:

- ✓ per l'ordinante, la data valuta di addebito non può essere anteriore alla data contabile dell'addebito medesimo;
- ✓ per il beneficiario, la data valuta di accredito e la data valuta disponibilità non può essere successiva alla data di riconoscimento delle somme alla Banca (data regolamento).

Per comprendere meglio i nuovi tempi d'esecuzione e le relative valute riportiamo alcuni esempi con le scelte operate dalla Banca del Fucino in materia di bonifici disposti allo sportello, rimandando per una completa illustrazione della materia alle apposite informative disponibili presso la rete delle ns. Filiali:

Tempi di esecuzione bonifici disposti	Beneficiario stessa Banca		Beneficiario altra Banca	
	entro le 15:50 del 15 marzo	Dopo le 15:50 del 15 marzo	entro le 15:50 del 15 marzo	Dopo le 15:50 del 15 marzo
Data e ora della richiesta				
Data e valuta di addebito ordinante	15 marzo	16 marzo	15 marzo	16 marzo
Data e valuta di accredito beneficiario	15 marzo	16 marzo	17 marzo	18 marzo

3. IDENTIFICATIVO UNICO

Tutti i pagamenti destinati ad una Banca dei paesi rientranti nell'area di applicazione della PSD dovranno riportare obbligatoriamente l'IBAN del beneficiario; non sarà pertanto più possibile disporre pagamenti con le vecchie coordinate bancarie.

In caso di IBAN non esatto, la Banca, pur facendo il possibile per recuperare i fondi, non sarà responsabile del pagamento errato. Inoltre, per permettere l'accredito in giornata dei bonifici in ricezione, il beneficiario dovrà assicurarsi che gli ordinanti utilizzino l'IBAN corretto.

Maggiori tutele e garanzie per la clientela

Oltre alle descritte innovazioni, la PSD amplifica le tutele e le garanzie a favore degli utilizzatori dei servizi di pagamento, attraverso specifiche disposizioni, delle quali sintetizziamo nel seguito le principali:

- ✓ diritto del cliente di recedere dal contratto relativo alla prestazione dei servizi di pagamento senza preavviso e senza spese;
- ✓ possibilità per il cliente "consumatore" di disconoscere un pagamento non autorizzato o inesatto entro **13 mesi** dall'addebito;
- ✓ possibilità per il cliente "consumatore" di richiedere il rimborso di addebiti RID correttamente autorizzati ed eseguiti entro **8 settimane** dalla data di addebito;
- ✓ obbligo per la Banca di comunicare le modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche riferite ai servizi di pagamento con preavviso minimo di 60 giorni dalla data della loro decorrenza;
- ✓ definizione di un preavviso di 60 giorni per i casi di recesso della Banca dal contratto relativo alla prestazione dei servizi di pagamento;
- ✓ in caso di blocco Bancomat, obbligo di invio al cliente titolare della carta di apposita notifica (la Banca del Fucino provvederà, ove forniti i necessari recapiti, attraverso messaggio sms o e-mail);
- ✓ in caso di recesso, diritto del cliente al ri-accredito dei canoni anticipati corrisposti per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (ad es. bancomat);
- ✓ previsione di nuova e specifica informativa per gli utenti dei servizi (sia preventiva, che successiva all'esecuzione degli ordini di pagamento) con arricchimento dei dati e notizie fornite ai medesimi.

Le Filiali della Banca del Fucino sono a completa disposizione per fornire ulteriori dettagli ed informazioni in materia di PSD.